



MOZIONE n. 1794 approvata nella seduta del Consiglio regionale del 17 settembre 2024.

OGGETTO: In merito alla gestione dei rifiuti derivanti dalle attività di sfalcio e potatura.

Il Consiglio regionale

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto, in particolare, l'articolo 185 del citato decreto legislativo che dispone in merito alle esclusioni dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti prevedendo tra queste, alla lettera f) del comma 1, quanto segue:

- “Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto: (...) f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, nonché la posidonia spiaggiata, laddove reimpressa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana”;

Preso atto:

- dei chiarimenti sulla portata applicativa della predetta disposizione, successivamente modificata anche in seguito all'apertura del Caso EU Pilot 9180/17/ENVI, forniti nel tempo con la nota n. 3983/20018 del Ministero dell'Ambiente, con la nota n. 51657/2021 del Ministero della Transizione ecologica, nonché dei contenuti della sentenza n. 4221/2023 della Corte di Cassazione;
- che nella predetta sentenza, riprendendo anche precedenti pronunce, viene ribadito quanto già rintracciabile all'interno delle interpretazioni ministeriali ovvero che: “Gli sfalci e le potature che non costituiscono rifiuto - e che quindi rientrano nella deroga di cui all'art. 185, comma 1, lett. f), d.lgs. 152/2006 - sono solo quegli sfalci e quelle potature riutilizzati in agricoltura, in silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione o a mezzo di cessione a terzi, sempre che siano seguite delle procedure che non danneggino l'ambiente o non mettano in pericolo la salute umana; se questi presupposti non ricorrono, gli scarti vegetali di cui sopra sono classificabili come rifiuti.”.

Dato atto che:

- quando i materiali derivanti da attività di sfalcio e potatura non rientrano strettamente all'interno dei casi sopra evidenziati e non vi sono le condizioni per classificarli come sottoprodotti devono essere considerati come rifiuti urbani o speciali;
- sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 183, 184-bis e 185 del d.lgs. 152/2006:
 - i materiali prodotti nell'ambito di una attività di manutenzione del verde privato “fai da te” posta in essere da privati sono classificabili come rifiuti urbani;
 - i materiali prodotti nell'ambito di una attività di manutenzione del verde privato posta in essere da una impresa sono invece classificabili come rifiuti speciali.

Rilevato che, come noto, qualora il rifiuto sia qualificato come speciale:

- occorre eseguire specifici adempimenti sia per il trasporto (come ad esempio l'iscrizione nella relativa categoria dell'Albo Gestori Ambientali e l'utilizzo del formulario) che per il carico/scarico del materiale (compilazione apposito registro) oltretutto, in alcuni casi, predisporre il Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD);

- non vi è la possibilità di conferimento all'interno dei centri di raccolta comunali essendo necessario l'utilizzo di specifici impianti deputati alla gestione di tali rifiuti, non sempre presenti in modo omogeneo sul territorio regionale.

Considerato che:

- tale classificazione dei rifiuti in base alla provenienza anziché alle loro caratteristiche effettive, nel caso specifico di semplici materiali derivanti da sfalci e potature, evidenzia una disparità di trattamento tra manutentori "fai da te" e imprese che obbliga quest'ultime ad affrontare oneri aggiuntivi e adempimenti burocratici maggiori rispetto ai privati che eseguono le medesime attività;
- la necessità per le persone giuridiche di sottostare a requisiti e procedure aggiuntive per il trattamento dei rifiuti speciali comporta, per quest'ultime, un aumento della complessità amministrativa e dei costi operativi che vanno in primo luogo a gravare sulle imprese più piccole, che non sempre dispongono di strutture in grado di gestire tali adempimenti.

Ritenuto che la complessità e le disparità prodotte dall'applicazione della disciplina sulla gestione dei rifiuti derivanti dagli sfalci e dalle potature evidenziano la necessità di addivenire in tempi celeri ad una soluzione o a una modifica della normativa vigente finalizzata a semplificare le attuali procedure, ridurre gli oneri amministrativi, in particolare per le piccole imprese, e favorire, contestualmente, una gestione sostenibile ed efficiente dei rifiuti in oggetto;

Impegna
la Giunta regionale

ad attivarsi nei confronti del Governo, avanzando preliminarmente la questione in Conferenza delle Regioni, affinché, nel rispetto della disciplina comunitaria possano essere individuate soluzioni per far fronte alle criticità, evidenziate in narrativa, relative alla gestione dei rifiuti derivanti dagli sfalci e dalle potature, con l'obiettivo di semplificare le procedure e ridurre gli oneri amministrativi per le imprese, con particolare riferimento a quelle di piccole dimensioni, che operano nel settore della manutenzione del verde privato.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007

IL PRESIDENTE
Stefano Scaramelli